CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 136-quinquies c.p.i.

Fase preliminare all'udienza di trattazione

La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di trattazione almeno quaranta giorni liberi prima della stessa. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle parti puo' depositare memorie di replica.

Versione in vigore dal 23 marzo 2019, non più in vigore dal 23 agosto 2023 · versione 20

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della proprietà industriale
Estremi	Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Capo	III — Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale
Sezione	I — Disposizioni processuali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-della-proprieta-industriale/art-136-quinquies-fase-preliminare-all-udienza-di-trattazione/versione/20

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it